

**Deliberazione N° 173/2021 del 03/09/2021**

**OGGETTO: Attivazione procedure insediamento CTD mandato 2021/2025**

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta straordinaria del 3 Settembre 2021 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>Presidente</i>	Claudia Lanteri	Sez. A	Px	A_
<i>Vice Pres.</i>	Maria Cristina Pantone	Sez. A	Px	A_
<i>Segretario</i>	Marika Massari	Sez. B	Px	A_
<i>Tesoriere</i>	Silvia Mongiardini	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Giannina Belliardi	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Alberto Calandriello	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Simona Costa	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Silvia Di Carmine	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Lisa Ferrante	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Maria Neri	Sez. A	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Valeria Parodi	Sez. A	Px	A_

**Visto** l'art 8 DPR 7 agosto 2012 n.137;

**Visto** il Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli Territoriali di disciplina, in attuazione dell'art. 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F, approvato dal CNOAS nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/13;

**Vista** la nota del CNOAS n. 03927/2014 del 3/01/2014;

**Visto** l'allegato alla nota del CNOAS n. 03927/2014 del 3/01/2014 recante i passaggi rilevanti da osservare per l'insediamento dei Consigli Regionali di Disciplina;

**Vista** la Delibera CNOAS n.74 del 24 Aprile 2021 di approvazione del Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale, che stabilisce decorrenza ed efficacia dello stesso a partire dal 7 Maggio 2021;

**Visto** l'art. 6 Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale – approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 aprile 2021 con delibera n. 74 che prevede i criteri e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio Territoriale di disciplina - In particolare l'art. 6, c. 5 Reg. cit. che prescrive: *“I componenti effettivi del Consiglio Territoriale di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio Regionale dell’Ordine, all’interno di un elenco predisposto dal Consiglio Regionale, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri da designare. A questo scopo, entro 45 giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, che si deve concludere entro i 30 giorni successivi”*

**Vista** la Delibera n.159 del 23/07/2021 “Insediamento del Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociale della Liguria e nomina delle cariche consiliari” con la quale si definisce il termine del mandato 2017/2021 del Consiglio regionale dell’Ordine al quale è legata la durata del mandato dell’attuale Consiglio Territoriale di Disciplina;

**Considerata** la necessità di procedere con urgenza all'acquisizione dei nominativi sufficienti alla composizione del Consiglio Territoriale di Disciplina, nel rispetto dei termini previsti dai citati regolamenti;

**Valutata** conseguentemente l'opportunità di inviare comunicazione illustrativa di richiesta a tutti gli iscritti, tramite email e pubblicazione sul sito istituzionale;

## **DELIBERA**

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO

- di pubblicare sul sito del CROAS Liguria, il seguente comunicato:

*Vista la Delibera CROAS Liguria n.173 del 03.09.2021 "Attivazione procedure insediamento CTD mandato 2021-2025", si invitano i colleghi iscritti all'Ordine e appartenenti alla sezione A e B dell'Albo - o coloro che pur non iscritti nell'albo degli Assistenti sociali, ma in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del regolamento recante "i criteri per la designazione dei componenti i Consiglio Territoriali di disciplina" e in possesso della necessaria competenza in materia deontologica e disciplinare - interessati a far parte del suddetto Consiglio, a presentare tramite PEC, la propria candidatura utilizzando il modulo allegato, corredato da C.V. datato e firmato e dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 06.10.2021.*

### **REQUISITI GENERALI PER LA CANDIDATURA**

*In riferimento all'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale – approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 aprile 2021 con delibera n. 74 - che prevede i criteri e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio Territoriale di disciplina in attuazione dell'art. 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F) e ss.mm; ai sensi del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina - approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera 93/13; ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti Sociali - approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 e in vigore dal 1 gennaio 2020:*

*"Art. 4 (Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina)*

*1. I Consigli regionali dell'ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di disciplina scegliendoli tra iscritti nell'albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i seguenti requisiti:*

*a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell'ordine o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;*

*b) abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;*

*c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio regionale dell'ordine;*

*d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;*

*e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell'ordine.*

2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.

3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.

4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale dell'ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Qualora sia nominato componente del Consiglio regionale di disciplina un componente di un Consiglio regionale dell'ordine o del Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento del Consiglio regionale di disciplina.

6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e ricazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 5 (Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina)

1. Il Consiglio regionale dell'ordine può altresì designare tra i candidati uno o due componenti non iscritti nell'albo degli assistenti sociali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. d) e lett e) ed in possesso della necessaria competenza in materia deontologica e disciplinare."


Art. 9 (Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti Sociali)

1. Il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.

**REQUISITI SPECIFICI PER LA CANDIDATURA (ASSISTENTI SOCIALI)**

- Essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo;
- Essere in regola con la Formazione Continua (trienni 2014/2016 e 2017/2019);
- Possedere indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e attivo.
- di pubblicare congiuntamente il fac simile di domanda per presentare la propria candidatura;
- di disporre comunicazione illustrativa a tutti gli iscritti per l'acquisizione dei nominativi necessari tramite posta elettronica;
- di richiedere, ai singoli, le candidature entro le ore 12.00 del 06.10.2021 con invio tramite PEC, al fine del rispetto dei termini previsti nei regolamenti citati in premessa.

Il Segretario  
Marika Massari



Il Presidente  
Claudia Lanteri

